



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Prot. n. 309/2020 U.

Venezia, 19 marzo 2020

Oggetto: aggiornamento delle misure organizzative a seguito del DL n. 18 del 17.3.2020 per il **periodo fino al 15 aprile 2020.**

Visto il DL n. 18 del 8.3.2020 in vigore dal 17 marzo 2020;  
visti gli ordini di servizio emessi il 25 febbraio 2020 e il 9 marzo 2020;

ritenuto necessario adottare **con urgenza** misure organizzative per gli affari di competenza collegiale gestiti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia poiché l'art. 83 comma 1 DL 18/2020 dispone il rinvio d'ufficio a data successiva il 15 aprile 2020 di tutte le udienze penali, in continuità con le disposizioni già in vigore ex art. 1 DL 11/2020 dal 9 marzo scorso abrogate dall'art. 83 c. 22 DL 18/2020;

ritenuto che le presenti disposizioni hanno carattere contingente per il periodo sopra indicato mentre la programmazione delle udienze e del servizio dal 16 aprile al 30 giugno 2020 verrà effettuata sentite le Autorità indicate dall'art. 83 c. 6 DL 11/2020 (tra cui i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto);

ritenuto di riproporre quanto alle **udienze collegiali la medesima** programmazione già prevista con il precedente ordine di servizio, già comunicata ai COA del Distretto;

ritenuto che nel periodo in oggetto sono programmate nelle tre sedi le seguenti udienze collegiali: 24 marzo (Verona), 31 marzo (Venezia), 1 aprile (Padova), 7 aprile (Verona);

ritenuto che l'attività giudiziaria del collegio deve essere limitata alla trattazione dei soli procedimenti urgenti, per cui dal 9 marzo 2020 **al 15 aprile 2020 tutti i procedimenti collegiali pendenti presso il Tribunale di sorveglianza sono rinviati d'ufficio ad eccezione** dei seguenti:

- procedimenti relativi ai detenuti che facciano espressa richiesta di trattazione del procedimento;
- procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza;
- procedimenti di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 ter o.p.).
- procedimenti di cui al ruolo non contenzioso (*in cui non è prevista la comparizione delle parti, con l'espressa previsione della decorrenza del termine di opposizione ex artt. 678 comma 1 bis e 667 c. 4 c.p.p. dopo il 15 aprile 2020, scadenza del termine di sospensione di tutti i termini processuali di cui all'art. 83 c. 2 DL 18/2020*)

dispone

-il **rinvio d'ufficio, fuori udienza, previa comunicazione mediante PEC ai soli Difensori dei procedimenti**, ex art. 83 c. 14 DL citato, i procedimenti relativi ai condannati liberi e alle persone detenute che non abbiano fatto espressa richiesta di trattazione del procedimento con invito ai Difensori di comunicare il rinvio alle parti.

-nei procedimenti relativi ai **detenuti**, la cancelleria provvederà ad acquisire dalla Direzione degli Istituti penitenziari eventuale richiesta di trattazione del procedimento con avviso che gli stessi verranno esaminati da remoto mediante sistemi di videochiamata.

-l'esame dei detenuti verrà infatti condotto in tutte le sedi mediante i sistemi di videoconferenze o con collegamenti da remoto individuali di cui ai programmi ministeriali (quali *skype for business* o *teams*), ai sensi dell'art. 83 c. 12 DL citato e solo nell'impossibilità di utilizzo di detti strumenti, salvo espressa rinuncia, verrà disposta la traduzione;

-la celebrazione dell'udienza avverrà in modo da consentire la presenza in aula di un numero minimo di persone tale da consentire una distanza tra le stesse e con i magistrati e il personale di cancelleria di almeno 2 metri;

-le stesse disposizioni previste per l'organizzazione delle udienze collegiali viene applicata per la gestione delle udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia;

chiede

la collaborazione della Procura Generale e dei Difensori, in merito alla necessità di intervenire in udienza muniti di un PC portatile con installato il programma *Skype for business*, così da agevolare il collegamento per l'esame dei detenuti, fin'ora effettuato solo con uso dei PC portatili dei magistrati dell'Ufficio, garantendo comunque, in difetto della disponibilità di un supporto informatico, ai soli Difensori, la possibilità di utilizzarne uno messo a disposizione dai magistrati;

-quanto all'**orario e alle modalità di accesso alle cancellerie** dell'Ufficio di sorveglianza di Venezia, conferma che l'accesso del pubblico presso dovrà avvenire **esclusivamente presso la Cancelleria collegiale al primo piano, in quanto dotata di sportello con vetro**, in guisa da consentire una schermatura tra il personale e il pubblico;

-conferma la disposizione data per favorire **la ricezione di tutte le istanze via posta certificata** (fermo il successivo deposito delle istanze in forma cartacea ove necessario in base alle norme processuali vigenti) e si raccomanda al personale la tempestiva lettura e lo scarico della posta elettronica che dovrà essere quotidiano;

-modifica l'orario di accesso alla cancelleria dalle 9,00 alle 11,00, in modo da uniformarsi a quello previsto per le cancellerie degli uffici della Corte di Appello che insistono nella Cittadella della giustizia di Piazzale Roma.

Si comunichi ai Magistrati del Distretto, al personale di cancelleria dei tre Uffici addetto agli affari collegiali e a tutto il personale dell'Ufficio di Venezia.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale di Venezia.

Si comunichi ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.



Il Presidente  
dott.ssa Linda Arata